



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

**BANDO APERTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI
(di cui al D.L. 102/2019 convertito nella L. 124/2013 – Delibera della
Giunta Regionale n.42-11 del 22.10.2019)**

In attuazione delle seguenti norme:

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L. 25.5.2014, n. 80;
- Decreto interministeriale del 30.03.2016;
- Decreto interministeriale del 31.05.2018;
- L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), art. 1;
- L.R. n. 49 del 28.12.2018 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), art. 3, comma 1 –Allegato 1 al documenti tecnico di accompagnamento;
- DGR n. 42/11 del 22.10.2019

RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti nel Comune di Nurachi, titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo **sogetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida.**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo.

La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità incolpevole dell'inquilino, e dev'essere dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 2 –Criteri per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Reddito I.S.E non superiore ad **euro 35.000,00** o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad **euro 26.000,00**;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida (emesso dal competente Tribunale);
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione**;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno;
- e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, **nella provincia di Oristano**, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- f) residenza nel Comune di Nurachi.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettante;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il Comune considera nucleo familiare quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Art. 3 – Contributi concedibili

Al richiedente è concesso un contributo fino a € 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di **8.000,00 euro** a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di **6.000,00 euro**, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che può non può essere sottoscritto con il vecchio locatore.

Art. 4 – Accordo tra le parti e modalità di erogazione del contributo

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore.

Al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario, nel quale:

- Il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lett. A alla lett d dell'art. 3.
- Il locatore si impegna:
 - A rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile, nel caso della lettera a) dell'art. 3;
 - A consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilini moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell'art. 3
- Il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e D) dell'art. 3.

In assenza di tale accordo il Comune non può accogliere la domanda.

Art. 5 – Priorità nella concessione dei contributi

I contributi sono destinati prioritariamente in favore di inquilini:

1. Nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario un nuovo contratto a canone concordato;
2. La cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
3. Ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 6 – Domanda di contributo

Gli interessati dovranno far pervenire, in qualsiasi momento, debitamente compilato in ogni sua parte, il modulo reperibile presso il Comune di Nurachi o scaricabile dal sito internet istituzionale contenente la dichiarazione, da rendere in modo chiaro e corretto, del possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto al contributo.

Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea).
- b) Copia del provvedimento (del competente Tribunale) di intimazione di sfratto per morosità, citazione per la convalida;
- c) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e eventuale copia della ricevuta di versamento per il rinnovo della registrazione;
- d) Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
- e) Eventuale copia del verbale attestante l'invalidità per almeno il 74%;

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere presentate a mano direttamente all'Ufficio protocollo, o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comunedinurachi@pec.it

Art. 8 - Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non redatte sull'apposito modello di domanda;
- redatte in maniera incompleta;
- non debitamente firmate;
- non corredate dei documenti richiesti.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito dell'eventuale concessione e accreditamento da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato, i contributi verranno concessi sulla base delle modalità stabilite dalla R.A.S.

Art. 11 – Istruttore del procedimento

L'Istruttore del Procedimento è la Dr.ssa Gloria Sanna.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Nurachi, 20.11.2019

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr.ssa Gloria Sanna

